

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità CONT. N. 71/06/DICAM - PROC. N. 1476/AN in data 4 ottobre 2006, notificato in data 19 ottobre 2006, con il quale veniva contestata alla società "Europa Tv" S.p.A., con sede legale in Galleria Passerella, 2, Milano, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Sportitalia", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.1 e 1.2 del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori", in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso sulla predetta emittente in data 1 settembre 2005, dalle ore 19:27:50 alle ore 20:00 circa, durante la fascia oraria di "Televisione per tutti", la puntata del programma "Wrestling" in cui viene presentato un minore protagonista di una pratica di affidamento il cui esito è disputato sul ring tra il presunto padre ed altro wrestler, come tale potenzialmente pregiudizievole allo sviluppo psichico e morale dei minori, e in ogni caso inadeguato alla fruizione da parte del minore senza l'assistenza e l'ausilio di persone adulte in quanto atto a suscitare turbamento nel minore spettatore in particolare nella relazione con le figure parentali;

VISTE le memorie difensive pervenute all'Autorità – oltre il termine previsto - in data 22 novembre 2006 (prot. n. 56592), con le quali la società in questione ha eccepito in generale l'insussistenza e l'infondatezza dei rilievi mossi, sottolineando con riferimento ai punti 1.1 e 1.2, lettera a) del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori", di cui in contestazione, che il minore:

- a) è ripreso da tergo come riconosciuto dal Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori" nella sua Risoluzione 38/05 che afferma "...il coinvolgimento visivo, sia pure senza inquadrature frontali di un bambino...";
- b) non è coinvolto in nessun dibattito relativo alla sua intimità e quella dei suoi familiari;
- c) non esercita alcun ruolo attivo nelle immagini che anticipano la sfida tra i due wrestler, salutando serenamente i due genitori rimasti sul ring, che invece esasperano la loro commozione in modo talmente esagerato, da risultare evidentemente artefatto;

e che pertanto sia improprio parlare di "partecipazione di minori di cui sia in discussione l'affidamento" con riferimento alle immagini oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che nelle predette memorie difensive la società in questione ha comunicato di aver immediatamente proceduto all'adempimento di quanto prescritto dal Comitato individuando nella puntata n. 102 del programma "Wrestling" andato in onda il 30 novembre 2005 quella di massimo ascolto nel corso della quale il conduttore

Stefano Benzi ha dato ampia ed adeguata notizia della Risoluzione n. 38/05 del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*”;

RITENUTO, di poter prendere in considerazione le predette giustificazioni, seppur tardive, ma di non poter viceversa accoglierle, per le seguenti ragioni:

- il minore risulta inquadrato - anche con riprese in primo piano che ne ritraggono il volto - più volte mentre è accompagnato sul *ring* dalla madre Angie (dalle ore 19:52:10 alle ore 19:52:13; dalle 19:52:20 alle ore 19:52:24 e dalle ore 19:52:28 alle 19:53:08), ambedue visibilmente commossi;
- il paragrafo 1.2 del Codice di autoregolamentazione “*Tv e minori*”, fa divieto alle emittenti di mandare in onda “sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione” di “*non far partecipare minori a trasmissioni di cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o ad un altro...*” dovendosi intendere, per partecipazione, la mera presenza del minore all’interno del programma, inoltre, la “disputa” sull’affidamento del minore *Dominic* è enfatizzata dai seguenti elementi:
 - il programma in questione appartenente al genere *intrattenimento* - come si evince dagli stampati del registro programmi allegati alla segnalazione del Comitato - è prevalentemente rivolto a bambini e adolescenti che ne risultano particolarmente attratti, come affermato nel comunicato diffuso il 31 maggio 2005 della Federazione Medici Pediatri, “*il wrestling, per la sua semplicità e per la sua spettacolarizzazione - piace proprio ai bambini*”;
 - lo stesso programma, pur essendo stato contrassegnato dal bollino in sovrimpressione sul lato in basso a sinistra dello schermo “*...un bollino giallo piuttosto grosso, con disegnati all’interno un adulto che tiene per mano un bambino*” (V. Report delle sezioni istruttorie del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*”), ad indicare che la trasmissione è destinata alla visione da parte dei minori assistiti da adulti, non è stato preceduto da alcuno specifico, preventivo annuncio atto a sconsigliarne la visione al pubblico dei minori;
 - dalle ore 19:51 alle ore 19:54 il conduttore introduce la contesa tra i due *wrestler* e spiega il coinvolgimento del minore nello scontro (V. allegato al Report delle sezioni istruttorie del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*” in cui si afferma: “*il conduttore spiega la questione del bambino*”

conteso tra due genitori”) e spiega la dinamica del combattimento: *“la valigetta con i documenti per l’affidamento del bimbo è stata appesa al ring, i contendenti per raggiungerla hanno usato una scala, naturalmente impediti dall’avversario, con contorno di botte”* (V. Report delle sezioni istruttorie del Comitato);

- i genitori, in lacrime sul *ring*, per stessa ammissione dell’emittente, *“esasperano la loro commozione in modo talmente esagerato...”* (v. memorie dell’emittente dell’11 novembre 2005) ;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *“Sportitalia”* 1 settembre 2005, dalle ore 19:27:50 alle ore 20:00 circa del programma a carattere di intrattenimento *“Wrestling”* integra gli estremi della violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.1 e 1.2 del Codice di autoregolamentazione *“Tv e minori”*, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con conseguente applicazione della sanzione prevista dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 51, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per il fatto contestato nella misura del minimo edittale, pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- a) con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società *“Europa Tv”* S.p.A., con sede legale in Galleria Passerella, 2, Milano, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *“Sportitalia”*, pur rientrando la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive tra i divieti di carattere generale previsti dal Codice di autoregolamentazione *“Tv e minori”* non può ritenersi di gravità elevata in quanto la trasmissione del programma *de quo* è avvenuta al di fuori della fascia oraria protetta di *“Televisione per i minori”*;
- b) con riferimento all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione pur avendo contrassegnato il programma *“Wrestling”* con un bollino giallo, non ha fornito alcuno specifico, preventivo annuncio atto a sconsigliare la

visione del programma medesimo al pubblico dei minori. Tuttavia, la società ha poi immediatamente dato ampia ed adeguata notizia della Risoluzione n. 38/05 del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione “*Tv e minori*”;

- c) con riferimento alla personalità dell’agente: la società “*Europa Tv*” S.p.A., è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, ampiamente idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalle proprie emittenti di rilevanza nazionale nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- d) con riferimento alle condizioni economiche dell’agente: le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell’articolo 29 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

ORDINA

alla società “*Europa Tv*” S.p.A., con sede legale in Galleria Passerella, 2, Milano, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Sportitalia*” di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.1 e 1.2 del Codice di autoregolamentazione “*Tv e minori*”, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al capitolo 2380, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, anche utilizzando il c/c postale n. 871012, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, con Delibera n. 53/07/CSP” entro 30 giorni dalla notificazione del

presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – attenzione dell'Avv. Arianna Novello – incaricata della trattazione del procedimento – via delle Muratte n. 25, Roma"; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644175.

Roma, 15 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 90/06/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE “RAI DUE”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, E DEL PARAGRAFO 2.4 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 maggio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione TV e Minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell’Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11 nonché la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, relative alla definizione della nuova struttura organizzativa dell’Autorità nonché l’attribuzione delle attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n.177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso, alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

VISTO l’atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 12 dicembre 2005, n. 81/05/DGC/AEM, notificato in data 28 dicembre 2005, con il quale è stata contestata alla società Rai, Radiotelevisione italiana Spa, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria pubblica dell’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Due*”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, paragrafi 2.4 e 3, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver mandato in onda dalle ore 15:30 alle ore 16:10 del 17 settembre 2005 il programma “*Futura city*”, in quanto presenta “*modelli di vita basati su astratte generalizzazioni dei ruoli sessuali, presentando la figura femminile come mero oggetto di piacere che utilizza il proprio corpo quale mezzo di seduzione e <<merce di scambio>>*” e pertanto “*idoneo a turbare i delicati processi di discernimento tra valori diversi od opposti nei quali si sostanzia la formazione della personalità del minore il quale, nonché nocivo al suo sviluppo psichico e morale [...] neppure contrassegnato da alcuno specifico preventivo annuncio né elemento grafico atto a sconsigliarne la visione al pubblico dei minori*”;

ESPERITO l’accesso agli atti nei giorni 26 gennaio e 22 febbraio 2006;

VISTE le memorie giustificative pervenute con nota prot. ALS/RC/637 del 12 gennaio 2006 (nota assunta al prot. n. 1199 del 12 gennaio 2006), confermate nel corso dell’audizione del 22 febbraio 2006, con le quali la Società in questione ha eccepito:

A. sul piano procedurale:

- a) l’incompetenza dell’Ufficio che ha avviato il procedimento: il procedimento sanzionatorio n. 1373 è stato avviato non già dall’Autorità, ma da un suo ufficio (il Dipartimento garanzie e contenzioso) privo di competenza deliberativa e tanto meno decisoria;

b) l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria per mancata contestazione nei termini previsti dalla legge e tardività della relativa notifica, che incide sull'esercizio dei diritti di difesa e di partecipazione al procedimento: il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, era trascorso al momento della notifica del provvedimento di contestazione; l'Autorità, sulla base dell'attività di monitoraggio, costantemente effettuata ex articolo 1 della legge n. 249/97, avrebbe potuto immediatamente (e comunque in tempi ragionevolmente brevi) accertare il fatto commesso in violazione di legge;

B. nel merito, l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza della contestazione, in quanto:

1. l'atto di contestazione del Dipartimento garanzie e contenzioso *“si fonda sull'asserita violazione, da parte della Rai, delle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 e dal Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 2.4 e 3, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177 per aver diffuso in data 17 settembre 2005, il programma <<Futura city>> in piena fascia oraria protetta di <<Televisione per i minori>>, laddove “le scene poste in dubbio di illegittima diffusione sono andate in onda dalle ore 15:53 alle ore 15:57 e, dunque, palesemente prima che iniziasse a decorrere l'arco temporale della <<Fascia protetta>>”;*
2. nel caso in questione sono in opposizione due diritti fondamentali: quello della libertà di manifestazione del pensiero come garantita dall'articolo 21 Cost. e quello del rispetto del pudore come avvertito dalla comunità sociale il cui bilanciamento va effettuato alla luce della natura culturale della trasmissione “Futura city” nell'ambito della quale, di puntata in puntata, fondandosi sulle scoperte tecnologiche, scientifiche e informatiche del presente, si prova ad immaginare come potrebbe essere la vita futura del genere umano sempre più facilitata e agevolata da tali scoperte, utili al miglioramento dell'esistenza dell'essere umano;
3. la puntata andata in onda il 17 settembre 2005 è composta di diversi servizi incentrati sul futuro e sulla modernità (la casa del futuro, il turismo spaziale, l'associazione nazionale italiana degli inventori; i palazzi del futuro; il satellite controlla il traffico, la spiritualità tramite il web) la cui tematica esula completamente da argomenti a sfondo pornografico o, più in particolare, erotico sessuale; nello specifico, il servizio su *“le capitali del sesso”* non presenta immagini erotiche né pornografiche ma analizza – con sequenze *“prive di attitudine ad arrecare nocumento allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori ... il fenomeno sociale costituito dall'intrattenimento notturno per come lo stesso viene realmente vissuto dagli individui in alcune capitali europee”*, delle nuove forme di comunicazione tra i giovani, e dei nuovi rapporti tra giovani attraverso le *“chat line”* e che le immagini contestate non sono nulla più che un elemento integrativo e non già costitutivo del servizio;

4. conseguentemente, la puntata in questione è stata inclusa tra le cinque delle otto puntate del programma che, trasmesse una prima volta in orario serale, sono state replicate alle ore 15:30 *“mentre sono state escluse quelle che, nella valutazione compiuta da RAIDUE ai sensi di quanto disposto dai punti 2.3 e 2.4 del Codice di Autoregolamentazione tv e minori, si è ritenuto potessero avere contenuti non idonei alla diffusione in tale orario...”* ;
5. la estrema brevità delle scene poste in dubbio di legittima diffusione, nell’ambito del servizio giornalistico (durata 4 minuti) sul tema dell’intrattenimento notturno nelle grandi capitali europee quali Berlino, Parigi, Londra e Amsterdam in cui le immagini a corredo dello stesso, raffiguranti anche nudi parziali, non durano che pochi secondi;

RITENUTO, di non poter accogliere, le dedotte giustificazioni relative agli aspetti procedurali, per le seguenti ragioni:

- a) il regolamento in materia di procedure sanzionatorie, adottato con delibera di questa Autorità in data 7 novembre 2001, n. 425/01/CONS, all’articolo 4, comma 1, rubricato *“Avvio del procedimento”*, precisa chiaramente che il Direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso dispone l’avvio del procedimento sanzionatorio con l’atto di contestazione;
- b) il termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la tempestività della contestazione, decorre come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell’infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di espletamento delle valutazioni, in fatto ed in diritto, da parte del Dipartimento garanzie e contenzioso esclusivamente competente a svolgere l’accertamento formale dei fatti e ad adottare il relativo atto di contestazione ai sensi del citato articolo, nel caso di specie l’accertamento del Dipartimento garanzie e contenzioso in data 12 dicembre 2005, (V. in proposito Consiglio di Stato, Sez. VI, Ordinanza n. 2652/2005 del 7 giugno 2005);

RITENUTO, quanto alle giustificazioni di merito:

A) di dover parzialmente accogliere l’eccezione di cui al punto 1), per i seguenti motivi:

1. l’atto di contestazione del Dipartimento garanzie e contenzioso, contrariamente a quanto affermato dall’emittente, non trova il suo fondamento sul fatto che il programma *“Futura city”* sia stato trasmesso in piena fascia oraria protetta di *“Televisione per i minori”* e ciò trova riscontro nel fatto che tra le disposizioni contestate, l’articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 è norma di carattere generale non specificatamente riferita alla specifica fascia protetta di *“Televisione per i minori”* e le disposizioni di cui al paragrafo 2.4 del

Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177 sono riferite alla fascia oraria della "Televisione per tutti" tuttavia, pur essendo la trasmissione in questione andata in onda dalle ore 15:30 alle ore 16:10, ed entrando in piena fascia oraria protetta di "Televisione per i minori" le scene poste in dubbio di legittima diffusione sono state effettivamente trasmesse dalle 15:53 alle 15:57 - a ridosso, ma non all'interno della fascia oraria di "Televisione per i minori" - pertanto non risulta applicabile a tale trasmissione il paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in quanto specificamente riferito alla fascia oraria di "Televisione per i minori" (dalle ore 16:00 alle ore 19:00);

B) di non poter accogliere viceversa le eccezioni di merito di cui ai punti successivi, per i seguenti motivi:

2. nel caso concreto, dalla visione del programma "Futura city", si evince che lo stesso pur dedicato a tematiche scientifiche ed ambientali, risulta – come indicato nell'atto di contestazione – *"idoneo a turbare i delicati processi di discernimento tra valori diversi od opposti nei quali si sostanzia la formazione della personalità del minore, nonché nocivo al suo sviluppo psichico e morale"* (Cfr. Sentenza Cassazione n. 6759/04 del 5 marzo 2003) e conseguentemente è ad esso applicabile l'articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto 177/2005 che pone un generico divieto di trasmettere scene che, anche in relazione all'orario di trasmissione (nel caso *de quo* fascia oraria pomeridiana, a ridosso della fascia oraria di "Televisione per i minori") possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, ;
3. inoltre, non essendo stato lo stesso programma *"neppure contrassegnato da alcuno specifico, preventivo annuncio né elemento grafico atto a sconsigliarne la visione al pubblico dei minori"* (neppure con il colore giallo utilizzato per segnalare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta) è ad esso applicabile il paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del medesimo decreto 177/2005 in considerazione del fatto che la classificazione dei programmi autonomamente operata dall'emittente al fine della definizione delle avvertenze iconografiche («bollini»), se adatti a una visione congiunta minori – adulti o inadatti ai minori, è comunque soggetta al sindacato dell'Autorità ai fini della verifica dell'osservanza del Codice in quanto norma a tutela dei minori;
4. la violazione del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori dapprima norma di autoregolamentazione, per effetto della "pubblicizzazione" operata dal *"Testo unico della radiotelevisione"*, risulta

essere norma di livello secondario, assistita dalle sanzioni previste dall'ordinamento vigente in materia di tutela del minore telespettatore; a seguito di tale "pubblicizzazione" le disposizioni del Codice, da originario impegno autodisciplinare, ha acquisito carattere di doverosità laddove è assistita da un presidio sanzionatorio in quanto norme a tutela dei minori;

5. in particolare, all'impegno, previsto per le emittenti dal punto n. 2.4 del Codice, di provvedere a dare adeguata e ripetuta segnalazione iconografica per segnalare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli inadatti ai minori - non possono essere ricondotti i paventati rischi di violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della Costituzione. Difatti, le disposizioni vigenti, compreso il Codice Tv e minori, intendono contemperare tale diritto costituzionale con la tutela dell'infanzia prevista all'articolo 31 della Costituzione, anche in considerazione della *".. natura "immateriale" ("sviluppo psichico o morale") e la specifica considerazione (anche) costituzionale - "protezione" dei minori - del bene giuridico assunto ad oggetto di tutela;*
6. risulta priva di fondamento l'eccepita brevità delle sequenze, in quanto la stessa non esclude la portata diseducativa, potenzialmente lesiva dello sviluppo psichico e morale del minore, tenuto conto che gli stessi spezzoni risultano esplicitamente riferibili per contenuto, immagini e rappresentazioni - come precisato nell'atto di contestazione - al tema dei luoghi e delle modalità degli incontri erotico-sessuali tra giovani, in alcuni casi evidenziati da elementi non aventi alcun valore informativo come la descrizione di alcune modalità con le quali, tramite i nuovi media, è possibile contattare persone o fissare incontri a scopi sessuali: *"ma le vere novità le hanno portate le comunità virtuali ... gli incontri vengono fissati in rete con sole poche ore di anticipo; ci si ritrova in vecchi garage o edifici isolati dove si consuma sesso in totale assenza di limitazione e poi nuovamente tutti per conto proprio ad aspettare le successive convocazioni telematiche"* accompagnato da scene ritraenti donne parzialmente nude in atteggiamenti provocatori o allusivi (Cfr. delibera n. 136/05/CSP del 5 ottobre 2005);
7. si evidenzia altresì che, come affermato dall'emittente, la trasmissione, originariamente destinata all'orario serale, ore 23:10 (e come tale presumibilmente *"prevalentemente destinata ad un pubblico adulto"*), composta di diversi servizi legati dal filo conduttore della modernità, ben poteva - proprio in ragione della eccepita brevità del servizio sulle *"capitali del sesso"* - essere oggetto di tagli in occasione della replica in fascia oraria pomeridiana;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione in data 17 settembre 2005, da parte dell'emittente *"Rai Due"* del programma *"Futura city"* integra gli estremi della

violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto 177/2005, e per avere omesso "alcuno specifico, preventivo annuncio né elemento grafico atto a sconsigliarne la visione al pubblico dei minori" del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 177/2005, con conseguente applicazione della sanzione prevista dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, come trasfuso nell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato in misura pari al triplo del minimo edittale, pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Rai Radiotelevisione italiana Spa, se da un lato deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, aggravata dal fatto che la fruizione della trasmissione da parte dei minori avrebbe dovuto essere preceduta e accompagnata dalla segnalazione di divieto assoluto di visione da parte di minori (bollino rosso) o quantomeno di opportunità di visione familiare congiunta (bollino giallo), d'altro lato risulta temperata dalla brevità del filmato;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società Rai, Radiotelevisione italiana Spa è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006, relative alla definizione della nuova struttura

organizzativa dell'Autorità nonché l'attribuzione delle attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso, alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

con riferimento al paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'archiviazione degli atti;

ORDINA

alla Rai Radio televisione italiana Spa, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, quale concessionaria dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Rai Due"*, di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 90/06/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto, e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali - attenzione dell'Avv. Arianna Novello – responsabile del procedimento – via delle Muratte n. 25 Roma; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644155.

Napoli, 16 maggio 2006

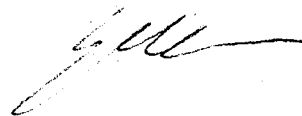
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò



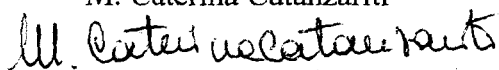
IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 126/06/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. (GIA' LA 7 SPA) (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "LA7") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, E DEI PARAGRAFI 2.4 E 3.1 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione TV e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11 e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l’atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 31 gennaio 2006, n. 08/06/DGC/AEM Proc. 1311/AN, notificato in data 9 febbraio 2006, con il quale è stata contestata alla società Telecom Italia Media S.p.a., (già LA7 S.p.a.) con sede in Via Cristoforo Colombo n. 142, Roma, concessionaria pubblica dell’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “La 7”, per la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, paragrafi 2.4 e 3.1, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver mandato in onda dalle ore 14:04 alle ore 16:17 del 1 marzo 2005 il *telefilm* “*Al di là di ogni ragionevole dubbio*” in quanto il *film* in questione presentando scene caratterizzate da un elevato “*tasso di realismo*”, ed essendo in esso rappresentate reiteratamente le tracce di sangue dell’aggressore e della vittima, presenti a seguito dei colpi inferti, sulle pareti della stanza, sui vestiti e sul corpo dell’aggressore e della vittima risulta idoneo, per i contenuti e le immagini proposte, anche in relazione all’orario di trasmissione, a suscitare nei minori telespettatori reazioni di angoscia e a turbare i delicati processi di discernimento tra valori diversi od opposti nei quali si sostanzia la formazione della personalità dei minori, configurandosi nel suo insieme come nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico;

ESPERITO l’accesso agli atti in data 2 marzo 2006;

VISTE le memorie giustificative pervenute con nota del 24 febbraio 2006 (nota assunta al prot. n. 7546 del 27 febbraio 2006), confermate nel corso dell’audizione dell’8 marzo 2006, con le quali la Società in questione ha eccepito:

A. sul piano procedurale:

- a) l’illegittimità dell’azione accertativa e sanzionatoria per mancata contestazione nei termini previsti dalla legge e tardività della relativa notifica, che incide sull’esercizio di diritto di partecipazione al procedimento nella misura in cui le impone di